

Controllo giudiziario

NOTE SUL SIGNIFICATO DI «FONDATO SOSPETTO DI GRAVI IRREGOLARITA'» AI SENSI DELL'ART. 2409 C.C.

Tribunale di Palermo 24 dicembre 1999 (decr.)

Pres. Laudani – Rel. Giannelli – Balsamo c. M.O.A. Mediterranea Ossidazione Anodica s.p.a.

Società di capitali – Controllo giudiziario – Gravi irregolarità – Valutazione da parte del giudice – Presentazione di elementi indiziari utili da parte del ricorrente – Necessità

(Art. 2409, codice civile)

Nel procedimento previsto dall' art. 2409 incombe al denunziante l' onere, non tanto della prova delle affermazioni a base della denuncia, quanto di fornire elementi indiziari obiettivi utili a suffragare le allegazioni dei fatti denunciati e la sussistenza attuale delle gravi irregolarità sospettate, in mancanza dei quali il ricorso deve essere rigettato perché destituito di fondamento (1).

Il Tribunale (*omissis*)

Osserva.

Il procedimento *ex art. 2409 c.c.* è ordinato a finalità di interesse privato, cui si ricollega un interesse pubblico alla retta amministrazione delle società di capitali; a tal fine il legislatore ha attribuito, oltre che alla minoranza qualificata dei soci, anche al P.M. il potere-dovere di tutelare tale interesse, sia pure nei soli casi in cui, per notizie comunque raccolte, egli maturi il fondato sospetto di gravi irregolarità nelle attività di amministratori e sindaci. A prescindere dalle conseguenze penali o tributarie (che in tale sede non rilevano), il provvedimento in oggetto non è necessariamente finalizzato all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, ma al riassetto amministrativo e contabile della società.

Per la tutela del «valore» costituito dalla corretta amministrazione delle società di capitali, il legislatore non richiede la prova dell'esistenza di un danno attuale della società o dei singoli soci (e tut-

tavia appare chiaro come in ordine a «fatti esauriti» non sussista la legittimazione di alcuno a promuovere il procedimento *ex art. 2409 c.c.*, in quanto questo è preordinato a bloccare un danno *in fieri* o che, comunque, non ha esaurito la sua attualità perché nulla di ciò che era concretamente possibile è stato fatto per eliminare gli effetti), ma è sufficiente la situazione oggettiva del «fondato sospetto di gravi irregolarità» nell'attività amministrativa e di controllo per legittimare l'intervento del giudice, costituendo ciò di per sé solo pericolo di un possibile danno futuro al patrimonio della società e quindi indirettamente e di riflesso alla garanzia che questo rappresenta per i soci ed i creditori.

Il procedimento *ex art. 2409 c.c.* è quindi lo strumento apprestato dal legislatore per fugare definitivamente il sospetto delle gravi irregolarità denunciate o, una volta accertate, per porre loro rimedio eliminandone od attenuandone o prevenendone gli effetti negativi per il patrimonio sociale. Applicati al caso in esame gli enunciati principi, acquisiti alla giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla lettura degli atti allegati al ricorso della socia della M.O.A. Mediterranea Ossidazione Anodica s.p.a. Ambra Balsamo, e dalle produzioni delle parti seguendo l'ordine delle censure suggerite nella stessa narrativa del ricorso, quale emerge dalla richiesta avanzata dalla medesima socia di minoranza al Collegio Sindacale, di chiarimenti ed indagini *ex art. 2408 c.c.* risultano enucleati i seguenti fatti, censurabili, a parere della ricorrente, *ex art. 2409 c.c.*:

a) è fatto carico al precedente amministratore unico della M.O.A. s.p.a. Francesco Balsamo di avere acquistato nel corso dell'esercizio 1998 per la società da lui amministrata, merci ed attrezzature della società Ing. A. e F.lli Balsamo di R. Balsamo & C. s.r.l., con amministratore unico lo stesso Francesco Balsamo, in palese violazione dell'art. 2391 c.c.;

b) la struttura dei controlli interni (specialmente in ordine alla contabilità di magazzino, ai passaggi dei beni alla sede secondaria della cittadina v. Porta Mazara n. 2 ed alla vendita di essi) si rivelerebbe insufficiente per assicurare il controllo dei consegnatari e l'integrità dei valori patrimoniali ed economici della società;

c) nel bilancio al 31 dicembre 1997 non è stata evidenziata la fideiussione rilasciata dalla M.O.A. s.p.a. a garanzia delle scoperture in conto corrente intrattenute dalla Balsamo Alluminio s.r.l. con il Banco di Sicilia s.p.a. e con la Sicilcassa s.p.a., in palese violazione dell'art. 2424, ultimo comma c.c.;

d) nel bilancio al 31 dicembre 1997 non è stata evidenziata la fideiussione rilasciata dalla M.O.A. s.p.a. a garanzia delle scoperture in conto corrente intrattenute dalla Alox s.p.a. con il Banco di Sicilia s.p.a. e con la Sicilcassa s.p.a., in palese violazione dell'art. 2424 ultimo comma, c.c.;

e) il debito verso Alumina s.p.a., esposto nel bilancio al 31 dicembre 1997 al valore nominale, è

più che raddoppiato alla data odierna, senza che alcuna informazione al riguardo sia stata fornita nel predetto bilancio, in violazione sia del disposto dell'art. 2424, ultimo comma, c.c. che di quello dell'art. 2427, punto 9, c.c.

Pare opportuno, per una migliore intelligenza delle questioni involte nel ricorso in esame, analizzare partitamente gli assunti elevati a sospetto di «gravi irregolarità» dalla socia Balsamo.

In relazione alla prima denuncia prospettata, osserva il Tribunale che non è stata nemmeno lamentata dalla ricorrente una condotta posta in essere dall'attuale amministratore unico tale da spiegare una qualche refluenza sulle adombrate irregolarità ascritte esplicitamente in ricorso al precedente amministratore unico Francesco Balsamo, concernenti i menzionati acquisti. Oltre a questo rilievo, senz'altro assorbente, può notarsi, incidentalmente, che l'organo di controllo, all'esito dell'indagine effettuata sui fatti denunciati, condotta anche a campione sui prezzi di acquisto riferiti alle quantità ed ai valori più significativi, ha condivisibilmente concluso nel senso che le operazioni effettuate non rilevano nella sostanza un interesse in conflitto con la posizione dell'amministratore unico, per un triplice ordine di motivi: in primo luogo, per essere state le operazioni ricadenti sotto la previsione dell'art. 2391 c.c. denunciate subito dopo la nomina dell'amministratore; inoltre per la positiva verifica che i prezzi praticati per gli acquisti sono sempre mediamente pari a quelli praticati dai normali canali di approvvigionamento, così come le vendite non si discostano dal costo mediamente addebitato dai fornitori; infine, le merci acquistate sono tutte di normale rotazione con la sola eccezione delle attrezzature di magazzino e d'ufficio. Quanto alla circostanza, oggetto di ulteriore censura *ex art. 2409 c.c.*, relativa all'adombrata insufficienza dei controlli interni e, segnatamente, la contabilità di magazzino ed i passaggi dei beni alla sede secondaria ed alla loro vendita, è doveroso ribadire, di nuovo, che anche l'organizzazione amministrativa è stata fortemente caratterizzata, come sottolineano i componenti del collegio sindacale, dall'impronta del suo fondatore, cui solo di recente si è sovrapposto il nuovo assetto amministrativo ed inoltre che la società non è obbligata fiscalmente alla tenuta della contabilità di magazzino. Ciò posto, il collegio sindacale non ha riscontrato, in ogni caso, l'assenza di controlli interni, effettuandosi per la movimentazione di merci controlli con metodiche di base che consentono comunque di verificare, periodicamente ma non costantemente, la correttezza delle operazioni: scelta, secondo l'organo di controllo, che sembra soddisfare più ragioni di un'economia immediata, in alternativa a più avanzate e costose tecniche gestionali. Ancora è stato verificato che i movimenti delle merci da e per il punto vendita secondario (v. Porta Mazara), avvengono con bolle di accompagnamento debitamente archiviate cronologicamente, mentre le vendite sono effettuate con emissione di fattura o scontrino fiscale. A fronte di un

G

GIURISPRUDENZA

867

LE SOCIETÀ
n. 7/2000

siffatto quadro, il collegio sindacale ha sollecitato un adeguamento del sistema informativo e l'adozione di uno specifico programma applicativo per la gestione del magazzino, che tenga conto della molteplicità degli articoli (circa 12.000) e delle loro specifiche caratteristiche; l'amministratore, evidenziando che per l'investimento in impianti e programmi operativi è richiesto un impegno finanziario di non trascurabile importo, ha confermato di avere richiesto preventivi a vari fornitori. Venendo ora a quelle che *prima facie* paiono le più gravi denunce evidenziate in ricorso, concernenti le omesse fideiussioni rilasciate dalla M.O.A. s.p.a. a garanzia delle scoperture in c/c intrattenute dalla Balsamo Alluminio s.r.l. e dalla Alox s.p.a. con alcuni Istituti di credito, in palese violazione dell'art. 2424, ultimo comma, c.c., vero è che la disposizione concernente il contenuto dello stato patrimoniale dispone che in calce allo stesso devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, con la precisazione della natura di queste ultime, ed anche che, in linea di principio, attesa la natura complementare rispetto agli altri rimedi che l'ordinamento appresta di fronte alla *mala gestio* degli amministratori e dei sindaci, il procedimento può essere richiesto anche in pendenza del giudizio di impugnativa o di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio; tuttavia, va precisato che i poteri del tribunale in sede di procedimento *ex art. 2409 c.c.* sono limitati all'accertamento della falsità del bilancio e di gravi violazioni del principio di chiarezza alla luce anche delle informazioni date con le relazioni degli amministratori dei sindaci ed in sede di assemblea, nonché dell'incidenza delle poste non chiare sui risultati di bilancio e della idoneità delle stesse a generare altre irregolarità (cfr. Trib. Milano 30 ottobre 1986, in *Riv. dir. com.*, 1987, II, 375). Ciò posto, osserva il Tribunale che lo stesso organo di controllo ha appreso informalmente ed occasionalmente, dopo il decesso di Roberto Balsamo, che da parte di quest'ultimo erano state rilasciate garanzie incrociate tra le società facenti a lui capo e garanzie fideiussorie personali del medesimo Roberto Balsamo in favore delle stesse società. In tal senso il collegio sindacale si è attivato, per il tramite del cessato amministratore Francesco Balsamo e dell'attuale, nella richiesta di informazioni a vari Istituti di credito e, di seguito, sono pervenute le attese risposte delle banche dalle quali è risultato il quadro delle fideiussioni prestate, analiticamente riportato nell'ultima memoria rassegnata al Tribunale dal collegio sindacale. Risulta documentalmente che tali, acquisite informazioni, non solo sono state regolarmente contabilizzate e riportate tra i conti d'ordine dell'esercizio di bilancio 31 dicembre 1998, ma che lo stesso bilancio è stato regolarmente approvato con delibera assembleare del 21 maggio 1999.

Alla stregua di tali emergenze – e preso atto della pregressa gestione amministrativa della società, il cui controllo, che si ripercuoteva in ogni singola scelta amministrativa organizzativa aziendale, fi-

no a poco tempo prima della morte, era saldamente mantenuto nelle mani di Roberto Balsamo che aveva curato la gestione anche dell'intero esercizio 1997 – delle circostanze in esame non può essere fatto carico agli amministratori che si sono succeduti al predetto, dovendosi semmai, porre in risalto come l'attuale amministratore, in sintonia con il collegio sindacale, ha provveduto tempestivamente ad accertare l'esistenza e la portata dell'esposizione fideiussoria della società, inserendola nel bilancio del primo esercizio utile, approvato, conformemente ai principi di chiarezza e trasparenza del bilancio.

Lamenta la ricorrente, infine, che il debito verso Alumina s.p.a., esposto nel bilancio al 31 dicembre 1997 al valore nominale, è più che raddoppiato alla data odierna senza che alcuna informazione al riguardo sia stata fornita nel predetto bilancio, in violazione dei disposti di cui agli artt. 2424, ultimo comma, e 2427, punto 9, c.c. Dalla compiuta disamina del compendio documentale in atti, corre l'obbligo di rilevare che il debito in oggetto – contabilmente ripreso in L. 818.692.137, gravato da interessi convenzionali, che trae origine da varie forniture di profilati di alluminio risalenti al 1988 e 1989, contestate dalla società per difetti di fabbricazione – risulta iscritto in bilancio come debito verso i fornitori oltre i dodici mesi ed è stato appostato nell'importo sopra indicato in termini assolutamente identici sia nel bilancio '97, sia in quello '98. Inoltre, dalla nota integrativa relativa ad entrambi gli esercizi si evince che i debiti sono rilevati al loro valore nominale. Su tali premesse, deve quindi essere messo in risalto che, contrariamente agli assunti della ricorrente, il debito verso Alumina s.p.a. non risulta affatto raddoppiato e, peraltro, non appare di perspicua interpretazione che tipo di censura ascrivibile all'amministratore muova la ricorrente al riguardo, atteso che proprio secondo la prospettazione della ricorrente il debito è stato esposto al valore nominale. Né, tantomeno, sembra configurabile una irregolarità in siffatta appostazione in bilancio, avuto riguardo alla circostanza, dimostrata dalla missiva a firma dell'avv. Marcello Molé e dal contenuto dell'atto di transazione del 22 febbraio 1999 e che, in ogni caso, non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti ed ha trovato conferma nell'ultima memoria dell'organo di controllo, che la causa giudiziale concernente l'opposizione alle pretese della Alumina e l'azione di risarcimento del danno, riunita nel frattempo ad altra, è tuttora pendente.

Non pare inutile rimarcare, da ultimo, che il procedimento *ex art. 2409 c.c.* non ha natura residuale, bensì carattere di autonomia e complementarietà rispetto alle ordinarie procedure contenziose, ed ha come scopo principale di tutelare il superiore interesse pubblico ad una corretta gestione della società. Il «fondato» sospetto di gravi irregolarità nell'amministrazione non può essere basato su mere supposizioni o su indimostrati rilievi

G

GIURISPRUDENZA

868

LE SOCIETÀ
n. 7/2000

critici, bensì su elementi di sicuro affidamento, che, pur non assurgendo a livello di prova, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del semplice sospetto (cfr., tra le altre, App. Lecce 9 luglio 1990, in *Giur. mer.*, 1990, 927): nella concreta fattispecie, oltre alle considerazioni già rassegnate relativamente all'avvenuto emendamento delle irregolarità, con riferimento ai fatti denunciati di cui *sub c*) e *d*), ed alla mancata ripercussione di conseguenze pregiudizievoli sugli esercizi futuri (non ipotizzati nell'ipotesi *sub iudice*), deve annotarsi, all'esito della deliberazione giudiziale e sentito il componente del collegio sindacale, come alla luce delle informazioni assunte dall'organo di vigilanza e del contesto societario complessivo, caratterizzato da una prolungata, fortemente accentratrice amministrazione, in capo al fondatore del gruppo «Balsamo», Roberto Balsamo, in cui si è inserita l'attuale amministrazione della società per la quale si chiede l'ispezione giudiziale, le circostanze adombrate non integrino gravi violazioni in tema di bilancio, né si rivelino tali da ingenerare irregolarità di altra natura che rendano opportuna l'applicazione del rimedio che l'ordinamento appresta di fronte al fondato sospetto di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. (*omissis*).

IL COMMENTO di Florestano Funari

(I) Il provvedimento che si annota ripropone la *vexata quaestio* relativa ai limiti operativi ed applicativi del controllo giudiziario sulle società di capitali, previsto dall'art. 2409 c.c.

Il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. ha suscitato e continua a suscitare un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che sembra ancora lontano dall'approdare a conclusioni definitive. Ciò, in particolare modo, per quel che concerne le questioni relative alla natura degli interessi oggetto della tutela e i requisiti del potere di controllo demandato dall'art. 2409 c.c. all'autorità giudiziaria.

La dottrina sembra aver ecceduto in manicheismo nell'affrontare le problematiche e le questioni giuridiche inerenti l'art. 2409 c.c., atteso che la risoluzione di tale problema non sembra potersi impostare in termini estremamente rigidi.

Secondo una concezione marcatamente privatistica, l'istituto dell'art. 2409 c.c. si caratterizza come insopprimibile strumento di tutela immediata dell'interesse della minoranza, quale mezzo di controllo e verifica del comportamento degli amministratori e dei sindaci (1). In tal senso, il procedimento in commento tutelerebbe il diritto della minoranza alla corretta e ordinata gestione sociale, presupposto ineludibile della relativa partecipazione sociale.

Al contrario, altra dottrina attribuisce natura pubblica all'interesse tutelato dall'art. 2409 c.c. ultimo comma – in virtù della legittimazione alla denuncia ex art. 2409 c.c. del P.M. – indicando quale oggetto della tutela in

discorso un interesse generale, di natura pubblicistica, alla retta amministrazione della società (2).

Secondo tale impostazione, il legislatore – nel dettare la norma compresa nell'art. 2409 c.c. – ha inteso evitare che le negligenze degli organi sociali potessero arrecare lesioni al patrimonio sociale, che costituisce il centro dell'affidamento, nelle relazioni commerciali e contrattuali con la società, dei terzi in particolare, e della collettività in generale. Tale orientamento trova un innegabile argomento letterale nella Relazione al codice civile (n. 985) ove in riferimento alla legittimazione alla denuncia del P.M. si legge che tale istituto è stato posto «a maggior tutela non solo delle minoranze, ma dell'interesse generale, che è connesso alla corretta amministrazione della società».

Entrambi gli orientamenti sopra richiamati sembrano, tuttavia, prescindere da un'analisi dell'oggetto del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., che comporta, gioco-forza, di spostare tale problema dalla sfera astratta in cui era collocato dalle dottrine riferite.

Dalla lettura dell'articolo in commento appare d'intuitiva evidenza che costituisce presupposto per l'emanazione dei provvedimenti *ivi* indicati il compiuto accertamento delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori e sindaci nell'adempimento dei doveri loro rimessi. Sembra discenderne che, per circoscrivere e definire la natura degli interessi tutelati dal procedimento in esame, occorre preliminarmente aver contezza degli interessi protetti dalla norme che stabiliscono i doveri a carico degli amministratori e dei sindaci, dovendosi «riscontrare corrispondenza tra gli interessi tutelati mediante i doveri incombenti agli amministratori e ai sindaci e gli interessi che ricevono protezione dall'istituto previsto dall'art. 2409» (3).

Allorquando si rivolga lo sguardo al sistema delle norme disciplinanti gli obblighi previsti nei confronti dell'organo gestorio e di quello di controllo, si desume la diversa essenza e titolarità degli interessi che possono essere lesi dalla trasgressione dei doveri imposti dalla legge.

Note:

(1) Cfr. Valeri, *Manuale di dir. comm.*, I, Firenze, 1948, 193; Patroni Griffi, *Il controllo giudiziario sulle S.p.A.*, 1971, Napoli, 335 e *La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. Gli interessi tutelati*, in *Giur. comm.*, 1999, I, 145; De Martini, *La tutela delle minoranze nel controllo giudiziario sugli atti di società*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, I, 26; Ferraro, *I limiti del potere di intervento del tribunale*, in questa *Rivista*, 1983, 11; App. Milano 2 dicembre 1991, *ivi*, 1992, 800; App. Venezia 19 marzo 1992, *ivi*, 1992, 1372.

(2) Cfr. Pettiti, *Sul procedimento di denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, II, 278; Giannattasio, *Ancora in tema di denuncia per gravi irregolarità degli amministratori e dei sindaci*, in *Foro pad.*, 1960, I, c. 211; Jannaccone, *Il procedimento regolato dall'art. 2409 c.c.*, in questa *Rivista*, 1984, 656; App. Venezia 10 ottobre 1995, *ivi*, 1996, 179; Trib. Milano 20 gennaio 1994, in *Giur. comm.*, 1995, II, 237.

(3) Così G.U. Tedeschi, *Trattato delle società per azioni* diretto da Colombo e Portale, V, 1988, Torino, 202.

G

GIURISPRUDEN.

869

LE SOCIETA'
n. 7/2000

Così se taluni doveri sono imposti agli amministratori nel precipuo interesse della società, come ad esempio il *solenne* obbligo di perseguire l'interesse sociale, altre volte i doveri in parola assumono rilevanza, nell'ottica del legislatore, per la sottesa tutela di soggetti terzi alla società (si pensi a tal fine al dovere di controllo della verità dei conferimenti o al dovere degli amministratori di rappresentare in maniera corretta la situazione patrimoniale della società).

L'ambito degli interessi è destinato poi a dilatarsi ove si volga lo sguardo alle ipotesi delittuose previste dal penultimo libro del codice civile dato che, in tali casi, gli obblighi fissati, d'accordo con autorevole dottrina (4), sono posti a tutela di una categoria di interessi che travalica quello della società o dei singoli soci e che può essere definito come l'interesse della collettività al regolare funzionamento della società di capitali, quale insostituibile componente produttiva nell'economia pubblica.

Da quanto esposto sembra potersi concludere sul punto che l'accertamento sulla natura degli interessi protetti dall'istituto *ex art. 2409 c.c.* è da correlarsi ad una valutazione *ex post* della norme violate dalle gravi irregolarità degli organi sociali, o meglio, degli interessi specificatamente tutelati da quelle norme (5).

Nel caso in commento, la minoranza qualificata, instaurando il procedimento *ex art. 2409 c.c.*, deduceva nel ricorso varie irregolarità a carico degli amministratori ed in particolare, oltre alla violazione dell'art. 2391 c.c., una serie di irregolarità commesse nella redazione del bilancio, quale la mancata evidenziazione di talune fideiussioni in calce allo stato patrimoniale, così come previsto dall'art. 2424 c.c.

Per meglio comprendere la *ratio* ispiratrice della pronuncia in commento sembra opportuno chiarire, alla luce della relativa ermeneutica dottrinale e giurisprudenziale, i presupposti giuridici del procedimento *ex art. 2409 c.c.*

Il primo comma dell'art. 2409 c.c. prevede che la richiesta ivi indicata può essere avanzata dalla minoranza allorché vi sia il «fondato sospetto di gravi irregolarità» nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, subordinando (cfr. terzo comma del medesimo articolo) l'emissione dei provvedimenti auspicati all'accertamento delle gravi irregolarità lamentate. Sembra evidente che esiste un'interdipendenza logica e giuridica tra le disposizioni testé richiamate.

Orbene, il «fondato sospetto» di cui al primo comma, è da concepirsi come quel compendio di elementi o fatti che facciano rientrare nella sfera del probabile (in tal senso cfr. il decreto in commento) – e non necessariamente del provato – le infrazioni degli amministratori e dei sindaci, o, per dirla diversamente, che rivestano carattere d'indizio grave delle trasgressioni (6).

Inoltre, sembra necessario che il sospetto abbia ad oggetto la consumazione concreta delle irregolarità, e non, invece, la capacità dei fatti ad essere ricompresi nella *species facti* astratta delle gravi irregolarità. Le irregolarità in discorso, devono, altresì, colorarsi per quel requisito di gravità, ovvero gli atti di *mala gestio* dell'organo gestorio e dell'organo di controllo devono

distinguersi in maniera significativa e notevole dalla condotta che essi avrebbero dovuto seguire in virtù della carica ricoperta (7).

Sembra opportuno sottolineare inoltre che le gravi irregolarità devono essere attuali, nel senso di una attuale, o comunque potenziale, alterazione amministrativa della società, talché l'intervento dell'Autorità giudiziaria non avvenga quando gli effetti delle eventuali irregolarità siano stati già neutralizzati. L'indagine in ordine alla individuazione delle gravi irregolarità deve essere impostata in concreto – e non quindi confrontando il singolo caso con un modello astratto di condotta – avuto riguardo agli elementi peculiari della singola fattispecie *sub iudice* e alla concreta idoneità delle suddette infrazioni a creare una situazione di disordine amministrativo dell'ente sociale (8).

Passando ora al caso di cui al decreto in commento, occorre rilevare che – con riferimento a quanto esposto – le irregolarità esposte dai denunciatori non sembrano rientrare nello schema legale di cui all'art. 2409 c.c. La premessa da cui parte il Tribunale di Palermo è quella che le trasgressioni supposte dal ricorrente ineriscono ad attività e ad organi sociali risalenti rispetto a quelli in carica al momento della presentazione del ricorso *ex art. 2409 c.c.* La circostanza appena evidenziata, isolatamente considerata, non sarebbe comunque stata sufficiente a far respingere il ricorso, atteso che i provvedimenti di cui all'art. 2409 non costituiscono «una sanzione collegata a specifiche colpe personali di questo o quell'amministratore, bensì uno strumento atto a rimettere ordine nella società» (9).

Note:

(4) Cfr. Antolisei, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1985, 291; Conti, *Diritto penale commerciale*, II, Torino, 1967, 90.

(5) Cfr. Allegri, *Denuncia di gravi irregolarità a tutela delle minoranze*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 745; Bigiavi, *Ancora sulla nomina, senza richiesta, di un amministratore giudiziario della società ai sensi dell'art. 2409 codice civile*, in *Studi giuridici in memoria di F. Vassalli*, I, Torino, 1960, 196, n.8; Galgano, *La società per azioni*, Padova, n. 5, 1984, 291.

(6) Sul punto Di Sabato, *Manuale delle società*, 1987, Torino, 446; La Chia, *Società (ispezione giudiziale)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 1159; Fabrizio, «Fondato sospetto» di gravi e attuali irregolarità di gestione, in questa *Rivista*, 1993, 69; App. Milano 14 ottobre 1986, *ivi*, 1984, 676; Trib. Verona 15 febbraio 1988, *ivi*, 1988, 648.

(7) Cfr. sull'argomento G.U. Tedeschi, *op. cit.*, 193; Brunelli, *Il controllo giudiziario sulle società di capitali*, 1954, 56; Bonelli, *Intervento giudiziario ex art. 2409 cod. civ. «a gravi irregolarità»*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, II, 221; Ferri, *Le società*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Vassalli, Torino, 1971, 586; Patroni Griffi, *op. cit.*, 80; Domenichini, *Società di capitali*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, 1985, Torino, 599.

(8) Panuccio, *Il procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c. nel sistema dei controlli sulle società per azioni*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1954, 719.

(9) Cfr. Trib. Roma 22 giugno 1976, in *Giur. comm.*, 1977, II, 519.

G

GIURISPRUDENZA

870

LE SOCIETA'
n. 7/2000

Il rilievo decisivo, al contrario, sembra sia stato colto nell'assenza di elementi indiziari utili a circostanziare non solo le gravi irregolarità, ma anche quel dissesto amministrativo all'interno della società che, in virtù degli interventi dei successivi amministratori, risultava sanato al tempo della proposizione del ricorso, con una sostanziale neutralizzazione di taluni disinvolti comportamenti della precedente gestione.

In questo senso, i provvedimenti successivi assunti dagli amministratori e dai membri del collegio sindacale – in particolare con riferimento alla regolarizzazione delle informazioni da contabilizzare – hanno chiuso ogni residuo margine d'intervento del giudice,

in quanto sono stati idonei di per sé ad attuare un decisivo intervento volto alla regolarizzazione dell'ordinamento amministrativo della società (10).

Nota:

(10) Per i rapporti tra irregolarità contabili e art. 2409 c.c. cfr. Cass. 29 settembre 1999, n. 10804, in questa *Rivista*, 2000, 225 con nota di Salvato; Trib. Roma 12 agosto 1978, in *Giur. comm.*, 1979, II, 37; Trib. Milano 6 giugno 1983, in *Foro it.*, 1984, I, 1122; Trib. Brescia 17 marzo 1983, in questa *Rivista*, 1983, 1043; ampia casistica sul tema è inoltre riportata in *Casi e materiali di diritto commerciale, Società per azioni*, 1, Milano, 1974, 1003.

G

GIURISPRUDENZA

871

LE SOCIETÀ
n. 7/2000